

Modifica/integrazioni del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 18 febbraio 2011 n. 52.

<p><u>Disponibilità ulteriori dispositivi USB</u></p>	<p>Al fine di facilitare l'operatività delle aziende, soprattutto di grandi dimensioni, viene prevista la facoltà per gli operatori di richiedere ulteriori dispositivi sia per unità locali e unità operative, che per attività soggette all'obbligo di iscrizione al SISTRI e già iscritte. Gli ulteriori dispositivi possono contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati a persone fisiche diverse da quelle il cui nominativo è già inserito in altri dispositivi richiesti. Viene stabilito il numero massimo di dispositivi che possono essere richiesti, nonché il relativo costo. Possono inoltre essere richiesti i dispositivi per l'interoperabilità (vedi successivo punto specifico). Tutti i dispositivi richiesti, ivi compresi quelli dell'interoperabilità, sono consegnati direttamente agli operatori che ne fanno richiesta.</p>
<p><u>Conservazione dispositivi USB</u></p>	<p>Nel caso di unità locali o unità operative nelle quali non sia presente un servizio di vigilanza e controllo degli accessi, viene prevista la possibilità di conservare i dispositivi USB, previa comunicazione effettuata in forma scritta al SISTRI, presso altra unità locale o unità operativa, fermo restando l'obbligo di renderli disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.</p>
<p><u>Procedure da seguire in assenza temporanea di mezzi informatici</u></p>	<p>È attualmente prevista una procedura per il caso in cui un soggetto tenuto alla compilazione della scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici. In tal caso la compilazione è effettuata per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione sottoscritta su copia stampata della scheda, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima. Tuttavia, considerando che si possono verificare casi in cui il soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari, viene prevista l'introduzione di una procedura ausiliaria in base alla quale uno dei soggetti interessati deve comunicare per iscritto al SISTRI il verificarsi delle predette condizioni specificando gli estremi identificativi dei soggetti coinvolti. In tal caso le movimentazioni dei rifiuti sono annotate su un'apposita scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI. Le informazioni relative alle movimentazioni effettuate devono essere inserite nel sistema entro le ventiquattro ore e, fino al 30 giugno 2012, entro le 72 ore successive alla cessazione delle condizioni che hanno generato la mancata compilazione della scheda SISTRI. La procedura descritta è estesa anche a casi in cui l'operatore si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici a causa di ritardata consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione ossia qualora la consegna non avvenga entro 30 giorni dopo il perfezionamento della prima fase di iscrizione.</p>
<p><u>Comunicazioni variazioni</u></p>	<p>Viene prevista l'introduzione di una specifica procedura di comunicazione al SISTRI dei casi in cui si verifichino cambiamenti nella titolarità dell'azienda o del ramo d'azienda aventi ad oggetto l'esercizio delle attività per le quali è obbligatorio l'uso dei dispositivi (quali, ad esempio, cessioni o affitti di azienda o rami d'azienda, trasformazioni, scissioni, scorpori e fusioni). La procedura, finalizzata ad evitare soluzioni di continuità nell'esercizio delle attività interessate dai predetti cambiamenti, richiede ai soggetti interessati l'invio al SISTRI di copia degli atti che hanno comportato i predetti cambiamenti corredata da copia della richiesta di iscrizione di tali atti al Registro Imprese. Non è più richiesta la restituzione dei dispositivi. L'intestazione degli stessi può essere fatta via internet. Il SISTRI, successivamente provvederà a confrontare i dati comunicati con quelli del Registro Imprese e, nel caso si</p>

	rilevassero difformità, procederà a disabilitare i dispositivi stessi.
<u>Dispositivo USB per l'interoperabilità</u>	Viene prevista l'introduzione di una norma relativa al dispositivo USB per l'interoperabilità che abilita i sistemi gestionali utilizzati dalle aziende ad interoperare direttamente con il SISTRI. I dispositivi USB per l'interoperabilità possono essere richiesti al SISTRI da parte di operatori che <u>utilizzano software gestionali in grado di tracciare le operazioni poste in essere da tutti i delegati comunicati al SISTRI</u> e che abbiano accreditato uno o più software gestionali al servizio di interoperabilità. Il dispositivo USB per l'interoperabilità è abilitato alla firma delle schede SISTRI compilate da soggetti che operano attraverso il software gestionale. La richiesta al SISTRI dei dispositivi USB per l'interoperabilità deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. Il dispositivo USB per l'interoperabilità è consegnato direttamente al richiedente. <u>Le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato elettronico dei dispositivi USB per l'interoperabilità sono attribuiti al legale rappresentante che è il titolare della firma elettronica e delegato per il predetto dispositivo.</u> Il costo per ciascun dispositivo USB per l'interoperabilità viene indicato nel provvedimento. Il dispositivo USB per l'interoperabilità è custodito presso il centro elaborazione dati ed è reso disponibile in qualunque momento all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta nel luogo ove lo stesso è custodito.
<u>Impianti di videosorveglianza</u>	In presenza di condizioni che non garantiscano un accesso ai servizi di rete (elettrica o di connettività dati) adeguato per il funzionamento delle predette apparecchiature di monitoraggio, oppure qualora ricorrano altre oggettive circostanze di fatto che rendano tecnicamente impraticabile l'installazione delle apparecchiature medesime, viene previsto che il SISTRI, a seguito di una valutazione effettuata dal proprio personale, può decidere di non procedere all'installazione delle medesime. Il gestore dell'impianto, fermo restando l'obbligo di iscrizione al SISTRI e di effettuazione dei relativi adempimenti, è tenuto a comunicare al SISTRI ogni variazione da cui possa conseguire la possibilità di dotare il rispettivo impianto delle predette apparecchiature di monitoraggio. Detta comunicazione dovrà essere effettuata entro 3 mesi dal verificarsi dell'evento.
<u>Conguaglio contributi</u>	Viene previsto che, in caso di versamento di contributi da parte degli operatori di entità superiore rispetto a quanto effettivamente dovuto, la somma in eccedenza venga conguagliata a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi.
<u>Titolarità firma elettronica</u>	Viene precisato che la persona fisica, cui è associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB, è il titolare della firma elettronica che risponde solo del corretto inserimento nelle schede SISTRI dei dati ricevuti."
<u>Delega ad impresa di trasporto</u>	Viene previsto che le imprese fino a 10 dipendenti, fino allo scadere del termine previsto dal DM 26 maggio 2011, qualora conferiscano i rifiuti ad imprese o enti che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale, che utilizzano il SISTRI, comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso. Una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, deve essere consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE deve essere conservata presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per tre anni. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità.
<u>Situazioni di sospensione</u>	Viene previsto che nei casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione o cessazione dell'attività per il cui esercizio è obbligatorio

<u>o cessazione di attività</u>	l'utilizzo dei dispositivi, ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, a qualsiasi causa tale estinzione sia imputabile, ivi incluse le ipotesi di cancellazione, ovvero in caso di chiusura di un'unità locale, gli operatori iscritti devono comunicare in forma scritta al SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese dell'evento e provvedere alla restituzione dei dispositivi USB, dopo aver assolto a tutti gli obblighi di legge, a mezzo raccomandata A/R, inviando gli stessi, al Ministero dell'Ambiente
<u>Non corrispondenza di dati identificativi</u>	Viene chiarito che, in caso di non corrispondenza tra i dati identificativi forniti dall'operatore al SISTRI in sede di prima iscrizione o successiva variazione, e quelli risultanti dal Registro delle Imprese, il SISTRI richiede, a seguito di proprie verifiche, all'operatore di accedere all'applicazione "GESTIONE AZIENDE" disponibile sul portale SISTRI in area autenticata per asseverare i dati comunicati al SISTRI.
<u>Obblighi di comunicazione al SISTRI</u>	Viene precisato che per i trasportatori di rifiuti, nei casi di sospensione o cessazione di attività ovvero di variazione dei dati identificativi, nonché di variazioni relative ai veicoli a motore, le relative comunicazioni sono inoltrate dal trasportatore alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali che, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, le comunica al SISTRI. Per dette variazioni le procedure e i termini per la restituzione dei dispositivi USB e per le operazioni di installazione, disinstallazione e riconfigurazione dei dispositivi black box sono disciplinati con deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo, sentito il SISTRI.
<u>Sanzioni</u>	Il Decreto introduce la lett. uu) che recita " all'articolo 28, comma 2, dopo le parole "i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5" sono aggiunte le seguenti: "del presente regolamento", dopo le parole "successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "e sono soggetti alle relative sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205".
<u>Indicazione del peso dei rifiuti sulla scheda movimentazione</u>	E' stato inserito il campo "volume" nella scheda produttore, modificando quindi l'allegato III.